



# **«L'attività della Guardia di Finanza nella lotta alla contraffazione»**

**Ten.Col. Andrea Bergamo**

**Milano, 3 Ottobre 2013**



## GUARDIA DI FINANZA E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

I poteri della Guardia di Finanza in materia di lotta alla contraffazione sono rinvenibili nel **D.Lgs. 19 Marzo 2001, n. 68** «*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78*» e, in particolare, all'**art. 2, comma 2, lettera L.**, laddove si sancisce che...



## **GUARDIA DI FINANZA E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**

**...al Corpo sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:**

**....**

**....**

**....**

**L) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;**

**...**



## GUARDIA DI FINANZA E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

La Guardia di Finanza è, dunque, per legge, la polizia economico-finanziaria italiana ed espleta la propria attività istituzionale attraverso circa **700 Reparti** distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale.



# **GUARDIA DI FINANZA E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**

**Il Corpo impiega nella lotta alla  
contraffazione Reparti territoriali quali:**

- **Gruppi;**
- **Compagnie;**
- **Tenenze;**
- **Brigate.**

**e strutture specializzate nell'investigazione:**

- **Nuclei di Polizia Tributaria.**



# **GUARDIA DI FINANZA E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**

## **NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA:**

**È un Reparto investigativo a competenza provinciale, formato da diverse articolazioni specializzate (Gruppi di Sezioni).**

**Il contrasto alle frodi ai consumatori ed alla lotta alla contraffazione è effettuato, a Milano, dal Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi.**



# GUARDIA DI FINANZA E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## TECNICHE D'INDAGINE:

- ***Intelligence* e controllo del territorio;**
- **Intercettazioni telefoniche ed ambientali;**
- **Osservazione, pedinamento e controllo a distanza con impiego di personale appositamente addestrato o di particolari mezzi tecnici.**



# GUARDIA DI FINANZA E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## CONTESTI IN CUI VIENE ESPLETATO IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE:

- **FRONTIERA:** negli spazi doganali presso i porti e gli aeroporti in collaborazione con l'Agencia delle dogane, avvalendosi dei poteri previsti dagli artt. 19,20,20 bis e 21 del Testo Unico delle Leggi Doganali (DPR 43/1973);
- **SUOLO NAZIONALE:** impiegando i poteri previsti dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 68/2001, che consente l'utilizzo dei poteri di accesso, ispezione e verifica, oltre che in campo fiscale, anche nei campi d'intervento indicati nel medesimo Decreto.





# GUARDIA DI FINANZA E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## LE MODALITÀ OPERATIVE

### 3 direttrici :

- ➔ Monitoraggio delle frontiere
- ➔ Controllo economico del territorio
- ➔ Attività investigativa





# GUARDIA DI FINANZA E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## MODULI OPERATIVI TRASVERSALI:

- ➔ **Analisi documentale**
- ➔ **Approfondimenti finanziari**
- ➔ **Attività di Polizia Giudiziaria**





# GUARDIA DI FINANZA E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## OBIETTIVI FINALI:

- ➔ Ricostruzione dei flussi di beni e di denaro
- ➔ Individuazione della «filiera del falso»
- ➔ Aggressione dei patrimoni illeciti





# **LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**

## **ANALISI DEL FENOMENO**

**La contraffazione non colpisce solo i legittimi detentori dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale. A tale fenomeno sono correlate profonde criticità in ordine:**

- all'economia nazionale e agli introiti dell'Erario;**
- alla libera concorrenza;**
- al mondo del lavoro;**
- alla salute dei consumatori;**
- alla disciplina dell'immigrazione;**
- alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico**




# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## ANALISI DEL FENOMENO

Il carattere della transnazionalità:

- Quasi il 50% dei soggetti coinvolti è di etnia straniera;
- Oltre l'85% dei prodotti contraffatti è di origine/provenienza cinese (fonte: Commissione UE);
- I proventi illeciti della contraffazione vengono fatti defluire all'estero soprattutto tramite i canali di *money transfer*;
- Internet è la nuova frontiera del falso e della pirateria;





# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## ANALISI DEL FENOMENO

La potenzialità criminogena:

- Risultanze investigative hanno definitivamente acclarato le ingerenze nel “mercato del falso” della **criminalità organizzata, anche di stampo mafioso**, attratta dalla notevole redditività di questo tipo di illecito;
- Le modalità di gestione dei traffici di prodotti contraffatti sono state mutate dal traffico di droga e dal contrabbando di tabacchi;
- Nascita di *joint-venture* tra sodalizi stranieri e criminalità organizzata autoctona.



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## ANALISI DEL FENOMENO

### Gli ostacoli all'attività di indagine:

- **Lingua dei sodali**, che non sempre permette un'immediata azione di contrasto alle attività illecite, nonché uso di terminologia criptica;
- Soggetti implicati provvisti di **altissima specializzazione** nella gestione del mercato della contraffazione ;
- **Identificazione oggettivamente difficile** dei soggetti impegnati nell'attività criminale;
- **Atteggiamento del cittadino comune** che non sempre percepisce la gravità dei crimini contraffattori e il valore dell'attività di repressione;
- **Parcellizzazione** delle spedizioni di merce contraffatta;
- Utilizzo di **utenze cellulari «dedicate»** per i contatti tra i sodali, le cui dotazioni (ed i relativi numeri) vengono continuamente rinnovate.



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## ANALISI DEL FENOMENO

- Fatturato della contraffazione in Italia: **6,9 mld di Euro;**
- Gettito fiscale sottratto allo Stato: **1,7 mld di Euro;**
- Perdita di produzione: **13,7 mld di Euro;**
- Perdita di valore aggiunto: **5,5 mld di Euro;**
- Perdite posti di lavoro: **110.000 unità;**

(dati CENSIS 2012)





# **LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**

## **GLI STRUMENTI DI CONTRASTO**

- **Svolta di sistema nella legislazione;**
- **Particolare sensibilità delle Autorità politiche: Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della contraffazione, C.N.A.C. (Consiglio Nazionale Anticontraffazione);**
- **Consolidamento del dispositivo di contrasto dispiegato dalla Guardia di Finanza.**



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

- **sanzioni più severe, adeguate alla gravità del fenomeno;**
- **estensione ai reati più gravi di contraffazione dei poteri investigativi un tempo riconosciuti dalla sola legislazione antimafia (misure di sicurezza patrimoniali e operazioni speciali)**



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Riforma dell’impianto sanzionatorio del codice penale:

- l’art. **473 c.p.** è stato sdoppiato in due fattispecie, di cui la prima è costituita dalla contraffazione o alterazione o utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, che continua ad essere punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la seconda è l’analoga condotta concernente i brevetti, i disegni o i modelli industriali, che ora è sanzionata più gravemente con la reclusione da 1 a 4 anni;



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Riforma dell’impianto sanzionatorio del codice penale:

- l’art. **474 c.p.** è stato anch’esso sdoppiato in due fattispecie: continua ad essere punita con la reclusione fino a 2 anni la detenzione per la vendita, la vendita e la messa in circolazione di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, mentre l’introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati è un reato più grave, sanzionabile con la reclusione da 1 a 4 anni;



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Riforma dell’impianto sanzionatorio del codice penale:

- ai sensi del nuovo art. **474-ter c.p.** (Circostanza aggravante), nei casi in cui i delitti di contraffazione di marchi e brevetti (art. 473 c.p.) e di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con marchi contraffatti (art. 474, primo comma, c.p.) siano **“commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate”** (che non integrino gli estremi per procedere ai sensi dell’art. 416 c.p.), allora la pena applicabile è la reclusione da 2 a 6 anni.



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Qualora “l’impresa del falso” sia inserita non a monte della filiera, allo stadio della contraffazione di marchi e brevetti e dell’importazione di prodotti con marchi contraffatti, bensì a valle, nel segmento dell’immissione sul mercato di vendita o della messa in circolazione dei prodotti con marchi contraffatti, **la pena della reclusione fino a 2 anni prevista per il reato-base** (ai sensi dell’art. 474, secondo comma, c.p.) **è aumentata fino a 3 anni.**



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Riforma dell’impianto sanzionatorio del codice penale:

- la sanzione per la vendita o la messa in circolazione, l’importazione o la commercializzazione di prodotti con false o fallaci indicazioni di origine e di provenienza ora prevista dall’art. **517 c.p.** è la reclusione fino a 2 anni; oltre a questo, è stato precisato che costituisce fallace indicazione del “made in Italy” anche *“l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine senza l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera”*.



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Riforma dell’impianto sanzionatorio del codice penale:

- l’art. **517-ter c.p.** prevede la punibilità con la reclusione fino a due anni, a querela della persona offesa, di chiunque fabbrica o importa o pone in vendita beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salvo che ciò non comporti la contraffazione o l’alterazione di marchi o brevetti, di segni distintivi o modelli industriali sanzionabili ai sensi degli artt. 473 e 474 c.p.. Laddove il reato “usurpativo” sia commesso in modo sistematico o attraverso l’allestimento di mezzi ed attività organizzate, si applica la pena della reclusione fino a tre anni.





# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Riforma dell’impianto sanzionatorio del codice penale:

- l’art. **517-quater c.p.** punisce con la reclusione fino a 2 anni la contraffazione o l’alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché l’importazione, la detenzione per la vendita, l’offerta in vendita e la messa in circolazione di prodotti agroalimentari con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte. Anche qui, qualora il reato sia commesso in modo sistematico o attraverso l’allestimento di mezzi ed attività organizzate, la pena della reclusione è aumentata fino a 3 anni.



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Aggressione dei capitali, dei mezzi e dei profitti realizzati da chi opera nell’“industria del falso”.

L’art. **474 bis c.p.** prevede ora che, per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., nonché degli artt. 517 ter e 517 quater c.p., è sempre ordinata la confisca:

- delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato;
- delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto.



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Misure di sicurezza patrimoniali:

- confisca **obbligatoria** dei mezzi, degli oggetti, dei prodotti, dei prezzi e dei profitti dei reati di contraffazione (art. 474-bis c.p.);
- confisca dei beni **«per equivalente»**, ossia per il valore corrispondente ai profitti illeciti, in caso d'impossibilità a risalire ai vantaggi direttamente scaturenti dai reati di contraffazione (art. 474-bis c.p.);
- confisca **«per sproporzione»** attivabile ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto legge n. 306/1992 anche in caso di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati previsti dagli artt. 473, 474, 517-ter e 517-quater c.p. (art. 15, comma 3, legge n. 99/2009);



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

**Confisca dei beni «per equivalente»:**

quando non è possibile eseguire la confisca obbligatoria dei beni e dei proventi direttamente ricollegabili ai reati di contraffazione, il giudice ordina la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, anche se acquisiti legittimamente con altri capitali propri o di terzi, per un valore corrispondente ai profitti realizzati grazie all'attività illecita.



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

**Confisca dei beni «per sproporzione»:**

nei confronti degli associati a gruppi criminali responsabili di traffici di merci contraffatte si deve procedere sempre al sequestro ed alla successiva confisca del denaro, dei beni e delle utilità patrimoniali di cui non possano giustificare la provenienza e di cui risultino titolari o avere la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica, quando hanno valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o alla propria attività economica.



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Sanzioni amministrative:

L'**acquirente finale**, a qualsiasi titolo, di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale, è punito con la pena pecuniaria da **100** a **7.000** euro.



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

**Sanzioni amministrative:**

Salvo che il fatto non costituisca reato, se l’acquisto è effettuato da un **operatore commerciale** o **importatore** o da **qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale**, si applica la sanzione da **20.000** fino a **1.000.000** di euro, e si procede alla confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti.



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

**Estratto dall'art. 107, comma 2, del Codice al Consumo (D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206):**

**2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:**

**b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:**

- 1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
- 2) sottoporre l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;

**c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:**

- 1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

**d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:**

- 1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporre la fornitura o di esporlo;
- 2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;

**e) per qualsiasi prodotto pericoloso:**

- 1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;





# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Le amministrazioni di cui all'articolo 106 del Codice al Consumo (D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206) sono:

**I Ministeri:**

- dello Sviluppo Economico;
- della Salute;
- del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- dell'Interno;
- dell'Economia e delle Finanze;
- delle Infrastrutture e dei Trasporti,

nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107.



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

La previsione punitiva del Codice al Consumo (art. 112 D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206):

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **il produttore o il distributore** che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **il produttore** che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **il produttore o il distributore** che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

....



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Nello specifico: la contraffazione del marchio «CE»

Un recente pronunciamento della Cassazione ribadisce che la contraffazione della marcatura «CE» - la cui funzione era ed è quella di tutelare gli interessi pubblici della sicurezza degli utilizzatori finali - rende i prodotti così contrassegnati diversi da quelli che si manifestano in apparenza, con conseguente elusione della buona fede dei futuri acquirenti.

Ne consegue, pertanto, che vengano integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. **515 del Codice Penale** («*Frode nell'esercizio del commercio*»).

(Cassazione Penale - Sez. III, Sentenza n. 9310/13, depositata il 27 Febbraio 2013)



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Nello specifico: la contraffazione del marchio «CE»

**Art. 515 C.P.** «*Frode nell'esercizio del commercio*».

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Nello specifico: il rafforzamento delle prerogative d'indagine e delle potenzialità investigative da parte delle Forze di Polizia

Art. 14, comma 3, della Legge 14 Gennaio 2013, n. 9

Introduce, al comma 1 dell'art. 266 c.p.p., la lettera f –ter), che aggiunge, a quelli per cui è consentito l'**uso di intercettazioni telefoniche**, i procedimenti per i delitti di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## RISULTATI GDF IN ITALIA NEL 2012:

- Sequestrati oltre **105.000.000** di prodotti contraffatti
- Denunciati all'A.G. quasi **11.000** responsabili
- Arrestati **186** soggetti





# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## RISULTATI GDF IN ITALIA Gen.-Lug. 2013:

- Sequestrati circa **64.000.000** di prodotti contraffatti
- Scoperte più di **400** imprese illecite operanti nel settore della contraffazione





# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## RISULTATI GDF A MILANO E PROVINCIA NEL 2012:

- Sequestrati **2.627.140** di prodotti contraffatti
- Denunciati all'A.G. **395** responsabili, di cui **1** arrestato







# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## RISULTATI GDF A MILANO E PROVINCIA

Gennaio-Luglio 2013:

- Sequestrati **6.818.482** di prodotti contraffatti
- Denunciati all'A.G. **187** responsabili





# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## IL S.I.A.C.

Dal 1 Gennaio 2014, entrerà in esercizio il **S.I.A.C.** (Sistema Informativo Anti Contraffazione):

Che cos'è?

È una piattaforma telematica multifunzionale gestita dalla Guardia di Finanza, composta da diversi applicativi e articolata su una serie di interfacce ad alto contenuto tecnologico, per la rendicontazione statistica, l'analisi operativa, il partenariato istituzionale, l'informazione ai cittadini e la cooperazione con le aziende danneggiate dalla contraffazione.

<http://siac.gdf.it>



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## IL S.I.A.C.

Il **S.I.A.C.** costituirà innanzitutto uno strumento di divulgazione e informazione per gli utenti della rete e per gli operatori - pubblici e privati - del settore.

Tale funzione sarà assicurata attraverso la pubblicazione sulla rete internet di un *website* specificamente dedicato all'anti-contraffazione (<http://siac.gdf.it>), contenente notizie e resoconti riguardanti l'attività operativa condotta dagli attori istituzionali a contrasto della "industria del falso", nonché informazioni, suggerimenti e consigli pratici per i consumatori.



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## IL S.I.A.C.

Gli interlocutori istituzionali di settore e gli altri Enti coinvolti nel progetto, potranno avere accesso anche a due **aree web riservate**, rispettivamente:

**1. Al mondo imprenditoriale e ai relativi organismi di rappresentanza (es. associazioni di categoria):**

Attraverso una sezione del sito ad accesso protetto, le aziende potranno fornire alla G.d.F. risultanze e dati di utilità in chiave operativa.

I titolari di marchi e brevetti saranno, cioè, messi in grado di collaborare attivamente alla prevenzione e contrasto, mediante l'invio di informazioni sui propri prodotti colpiti da condotte di contraffazione (immagini, schede tecniche, perizie, consulenze tecniche, riferimenti dei periti, etc.).

Le unità operative del Corpo - di conseguenza - avranno nel SIAC uno strumento di consultazione sempre disponibile e costantemente aggiornato.



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## IL S.I.A.C.

**2. Alle diverse pubbliche istituzioni, nazionali ed internazionali, competenti *ratione materiae* e, per tale ragione, coinvolte a vario titolo nel progetto.**

Il sistema, in proposito, sarà dotato in prospettiva anche di un'interfaccia che consentirà un diretto collegamento con analoghe banche-dati di altre Istituzioni (nazionali ed europee) parimenti dedicate alla consuntivazione dei dati informativi riguardanti lo specifico settore operativo (banche-dati della Direzione Generale “Lotta alla contraffazione” del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane).



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## IL S.I.A.C.

Il S.I.A.C. fungerà da collettore informatico per la **raccolta di dati statistici sui risultati conseguiti da tutte le Forze di Polizia** (comprese le Polizie Municipali) **in materia di contraffazione e abusivismo commerciale.**

Le informazioni verranno raccolte telematicamente sulla base di innovative modalità di alimentazione e strutturazione dei dati, in modo tale da garantire omogeneità negli elementi raccolti e dunque, in prospettiva, migliori capacità di analisi del complesso fenomeno della contraffazione e accresciuta qualità dei dati.



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## IL S.I.A.C.

**I partners pubblici individuati per la partecipazione al S.I.A.C. sono, essenzialmente:**

- **le Prefetture e i Servizi di analisi e statistica del Ministero dell'Interno - Dipartimento di P.S.;**
- **le altre Forze di Polizia nazionali (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale), municipali e locali;**
- **l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), quale ente di collegamento fra il Corpo e gli Organi di polizia locale, nonché in un'ottica di rafforzamento della cooperazione con le entità amministrative presenti sul territorio;**
- **i Dicasteri e le Istituzioni di settore (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Consiglio Nazionale Anti-Contraffazione, Regioni e Province, Aziende Sanitarie Locali, etc.);**
- **eventualmente, le Università, gli Istituti di ricerca, i laboratori di analisi, etc. .**



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## IL S.I.A.C.

Nell'ambito del S.I.A.C., in linea con le priorità elaborate dal Consiglio Nazionale Anti Contraffazione (C.N.A.C.), si è altresì tenuto conto delle insidie legate alla contraffazione perpetrata tramite internet.

L'azione di contrasto si trova a dover fronteggiare un fenomeno che assume forme sempre nuove, caratterizzandosi costantemente per una forte dinamicità e poliedricità: ciò implica il dover processare volumi sempre crescenti di "dati non strutturati" (pagine web, prodotti offerti in asta telematica, annunci di vendita, ecc.), oppure non organizzati in database.

Sulla scorta di tali considerazioni, ad ulteriore completamento delle funzionalità del S.I.A.C., è stata avviata la realizzazione di un applicativo informatico, **C.O.Li.Br.I. (Contraffazione On Line Brand Inquiry)**, a specifico supporto dell'attività di controllo e monitoraggio anticontraffazione condotta nei confronti dei soggetti che sfruttano il canale di distribuzione commerciale «on line».





# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## IL S.I.A.C.

**C.O.Li.Br.I.**, in sintesi, è un'applicazione che consentirà di:

- **acquisire** e **strutturare** automaticamente i flussi dati delle principali sorgenti informative di interesse presenti sulla rete internet;
- **correlare** e **profilare** in maniera automatica i "dati grezzi" acquisiti sul web, tramite l'impiego di "motori di intelligence" basati sull'analisi delle informazioni;
- **integrare** e **mettere in relazione**, ai fini dell'analisi operativa, le risultanze così ottenute con i dati prodotti e processati nel Sistema Informativo Anti Contraffazione (S.I.A.C.).



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## QUALI STRUMENTI?

- **Quadro normativo di contrasto;**
- **Metodologie d'indagine;**
- **Tracciabilità dei prodotti;**
- **Campagne di informazione e di sensibilizzazione.**



# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## QUALI PROSPETTIVE?

*Una road map per il contrasto agli illeciti:*

- **Collaborazione interistituzionale e partenariato con le associazioni di categoria;**
- **Cooperazione in ambito internazionale;**
- **Interventi repressivi;**
- **Supporto tecnico-scientifico assicurato dalle Università e dalle Aziende Sanitarie Locali;**
- **Aumentata consapevolezza della collettività circa i temi della contraffazione e dei fenomeni illegali ad essa correlati.**



**Ringrazio per l'attenzione**